

**Legge
sulle pubblicazioni ufficiali
(LPU)**

(del 22 settembre 2014)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 febbraio 2014 n. 6908 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Scopo e oggetto

Art. 1 Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

Organi di pubblicazione

Art. 2 ¹Gli organi di pubblicazione ufficiali sono:

- a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU);
- b) la Raccolta delle leggi (RL);
- c) il Foglio ufficiale (FU).

²La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione.

Capitolo secondo
Bollettino ufficiale delle leggi

Contenuto

Art. 3 ¹Il Bollettino ufficiale delle leggi è l'organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino.

²Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati:

- a) la Costituzione cantonale;
- b) le leggi e i decreti legislativi;
- c) i regolamenti e i decreti esecutivi;
- d) gli accordi intercantionali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce.

³Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi.

Capitolo terzo
Raccolta delle leggi

Contenuto

Art. 4 ¹La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore.

²Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.

Correzioni formali

Art. 5 La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le abbreviazioni.

Capitolo quarto
Foglio ufficiale

Contenuto

Art. 6 ¹Nel Foglio ufficiale sono pubblicati:

- a) gli atti normativi cantonali soggetti a referendum;
- b) gli atti che vi devono essere inseriti secondo la legislazione comunale, cantonale e federale;

161.100

c) altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali.

²Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.

Tariffe

Art. 7 La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione.

Capitolo quinto Norme comuni

Pubblicazione ordinaria

Art. 8 La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantionali viene effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Pubblicazione straordinaria

Art. 9 ¹In caso di particolare urgenza, per assicurarne l'efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi appropriati.

²La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.

Forma della pubblicazione

Art. 10 ¹Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato.

²Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.

Versione determinante degli atti normativi

Art. 11 ¹La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.

Protezione dei dati

Art. 12 ¹Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

²Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali meritevoli di particolare protezione.

Consultazione

Art. 13 ¹Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato e presso i Comuni.

²La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.

Emolumenti

Art. 14 La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali.

Capitolo sesto Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 15 Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 16 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.¹

Pubblicata nel BU **2014**, 544.

¹ Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2014, 544.